

-----**S T A T U T O**-----

Art. 1: Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 è costituita l'associazione denominata "COMUNITA' DI MARIA ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata: "COMUNITA' DI MARIA ETS". Ove il contesto lo richieda, la denominazione potrà anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

Art. 2: L'Associazione, apolitica e senza scopo di lucro, persegue finalità formative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, in osservanza agli insegnamenti del Magistero e della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, in aderenza alla ispirazione ed all'impulso del fondatore Don Mario Galbiati.-----

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.-----

In via secondaria e strumentale l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale e nello specifico può svolgere attività comunitaria rivolta alla spiritualità cristiana ed all'attenzione verso le persone sole, malate, disabili, emarginate, depresse, in crisi familiare o di dipendenza anche attraverso la creazione di centri di accoglienza a loro dedicati. Tali attività ed ulteriori attività diverse, comunque esercitabili, dovranno essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.Lgs. 117/2017.-----

Per il raggiungimento delle proprie finalità e per la realizzazione delle proprie attività diverse l'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo il comodato o la locazione di beni immobili, l'acquisto, l'affitto, il noleggio di beni mobili, l'assunzione di mutui e la sottoscrizione di ipoteche, l'utilizzo di automezzi, la raccolta di fondi, l'esercizio dell'attività di editoria. E' fatto divieto all'Associazione effettuare operazioni economiche che abbiano fini speculativi di lucro e svolgere attività contrarie a quelle previste dal D.Lgs. 117/2017 e sue modificazioni ed integrazioni.-----

Art.3) L'Associazione ha sede in Albavilla (CO), via XXV Aprile n. 1.-----

Art.4) L'Associazione ha durata di trent'anni, con decorrenza

dalla sua costituzione e quindi fino al 18 marzo 2041 ed è automaticamente prorogata di altri trenta anni e così via, se l'Assemblea Straordinaria non ne delibera lo scioglimento almeno un anno prima della scadenza di ogni termine.-----

Art.5) Il patrimonio dell'Associazione è definito "Fondo Comune" ed è costituito:-----

- a) dalle quote versate liberamente dai soci;-----
- b) dai beni mobili ed immobili acquisiti nel corso dell'attività e dai valori .che diverranno di proprietà dell'Associazione stessa;-----
- c) dai fondi costituiti con eventuali eccedenze di bilancio;-----
- d) da erogazioni, donazioni, lasciti e da ogni altra entrata, che concorra ad incrementare il Fondo Comune, eventualmente deliberato anche dallo Stato, dalla Regione, da Enti Locali e da altro Ente pubblico e/o privato.-----

In nessun caso i soci possono chiedere la divisione del fondo comune dell'Associazione, né per sé, né per eventuali eredi.--

-----Titolo II - SOCI-----

Art.6) I soci si distinguono in Fondatori ed Aderenti.-----

I soci Fondatori sono quelli che hanno dato vita all'Associazione nonché quelli che, anche successivamente, vengano qualificati tali dall'Assemblea dei Soci. Socio Fondatore di diritto sarà il Sacerdote "Consigliere Spirituale" nominato nel Consiglio Amministrazione della Associazione.-----

I soci Aderenti sono quelli che condividono ed accettano le finalità ed i modi di attuazione. Essi, su presentazione di un socio Fondatore, sono ammessi a far parte dell' Associazione dal Consiglio di Amministrazione.-----

-L'adesione all'associazione avviene a mezzo di domanda da indirizzarsi al Presidente dell'Associazione, dopo aver accettato le norme dello statuto ed eventuali regolamenti interni. L'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e può respingerla nel caso in cui venga presentata da soggetto che sia interdetto, soggetto a liquidazione giudiziale, inabilitato, o chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi oppure sia stato condannato per delitti non colposi ad una pena superiore a mesi 6 di reclusione anche se estinta. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla domanda non sia stata comunicata al soggetto richiedente, la domanda si intende accettata. In caso di respingimento della domanda la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.-----

In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che l'ha presentata può presentare ricorso all'Assemblea degli

associati, la quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.-----

Art.7) La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.-----

L'esclusione di qualsiasi socio può avvenire per condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione e con le direttive generali della stessa, o per grave inadempienza degli obblighi derivanti dal presente Statuto.-----

Il provvedimento di esclusione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con maggioranza dei 2/3 (due terzi), su proposta del Consiglio di Amministrazione.-----

La perdita della qualità di socio non dà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, neppure limitatamente agli eventuali conferimenti fatti dai soci stessi, e ciò sia per sé stesso che per gli eredi.-----

-----Titolo 3-----

Art. 8: Sono organi dell'Associazione:-----

- a) L'assemblea degli associati,-----
- b) Il consiglio di Amministrazione;-----
- c) Il Presidente dell'Associazione;-----
- d) L'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);-----
- e) Il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).--

-----Titolo 4-----

Art. 9 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea inoltre:-----

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;-----
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;-----
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'organo di controllo e ne dispone la revoca;---
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;-----
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;-----
- g) approva ogni regolamento (eccetto quelli che lo statuto demanda al Consiglio di Amministrazione) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;-----

h) Delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;-----

i) Delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.-----

L'Assemblea Generale è formata da tutti i soci, fondatori ed aderenti.-----

Essa verrà convocata almeno una volta l'anno, mediante affissione all'albo presso la sede sociale, per l'approvazione del bilancio, previa formulazione di un ordine del giorno.-----

L'avviso di convocazione deve essere firmato dal Presidente dell'Associazione.-----

La convocazione può avvenire anche mediante lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante lettera semplice consegnata a mano entro lo stesso termine e, in casi di urgenza, mediante posta elettronica inviati ai soci almeno tre giorni prima. L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.-----

E' pertanto necessario che:-----

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.--

L'Assemblea è valida quando sia rappresentata la maggioranza dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.-----

Delibera a maggioranza semplice dei voti presenti. In caso di parità, prevalgono, nell'ordine, il voto del socio Fondatore più anziano o quello del Presidente.-----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida senza alcuna convocazione quando sono presenti tutti i soci.-----

Tutti i soci hanno diritto di voto nell'Assemblea senza alcuna esclusione. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.-----

L'Assemblea deve essere convocata in via straordinaria in caso di modifica dello statuto o di scioglimento dell'Associazione.-----

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata e motivata di almeno un decimo degli associati, ai sensi dell'art.20 C.C.-----

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza nell'ordine, da un socio Fondatore o da persona eletta dall'Assemblea.-----

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.-----

Le riunioni e le relative delibere, sottoscritte dal Presidente e da un Segretario, sono verbalizzate sugli appositi libri a cura del Consiglio di Amministrazione.-----

-----Titolo 5-----

Art. 10 Il Consiglio di amministrazione è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.-----

Al Consiglio di amministrazione compete di:-----

- a) Nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il segretario e disporre la revoca;-----
- b) Nominare, ove lo ritenga opportuno, il comitato esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;-----
- c) Gestire l'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;-----
- d) Compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;-----
- e) Approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
- f) Deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati;-----
- g) Deliberare in ordine all'esclusione degli associati;-----
- h) Deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;-----
- i) Svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'associazione.-----

Il Consiglio di amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. Qualora il Consiglio di amministrazione ritenga opportuna la nomina di un comitato esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, anche non soci, ed ha il compito di attuare le direttive stabilite dall'Assemblea Generale e di promuovere, nell'ambito di tale direttive e dei principi ideali di vita descritti nel Regolamento, ogni iniziativa atta al raggiungimento delle finalità sociali.-----

All'atto della nomina, l'Assemblea determina il numero dei membri.-----

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea Generale, su proposta dei soci Fondatori.-----
Un membro del Consiglio di Amministrazione dovrà preferibilmente essere un sacerdote.-----
Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge il Presidente dell'Associazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea Generale.-----
I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica tre esercizi, possono essere rinominati e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.-----
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su richiesta di almeno metà dei Consiglieri o per convocazione diretta del Presidente e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine all'esercizio finanziario.-----
La convocazione avviene mediante lettera raccomandata spedita al domicilio dei Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante lettera semplice consegnata a mano entro lo stesso termine e, in casi di urgenza, mediante posta elettronica inviata ai Consiglieri almeno tre giorni prima.-----
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.-----
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.-----
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e del voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.-----
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal più anziano di età dei presenti.-----
Il Consiglio decadrà per la mancanza della maggioranza dei suoi membri.-----
Art.11) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, senza limitazioni di sorta.-----
Il Consiglio provvede alla trascrizione sugli appositi libri dei verbali delle sedute del Consiglio e delle Assemblee Generali e delle relative delibere. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario di volta in volta nominato.-----
Art.12) Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, ed allo stesso è demandata la firma sociale.-----

Art.13) Sia il Consiglio di Amministrazione che il Presidente possono delegare alcune delle loro funzioni ad altri membri dell'Associazione o del Consiglio.-----

Il Presidente può rilasciare procure speciali per determinati atti o categorie di atti.-----

Art.14) Le cariche di Presidente e di Consigliere d'Amministrazione sono gratuite.-----

Art.15) Per la migliore realizzazione delle finalità dell'Associazione, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Tecnico, anche non socio, che:-----

- coordina le iniziative dell'Associazione sul piano tecnico ed esecutivo;-----

- coadiuva il Presidente nell'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, al quale dà relazione dello stato delle attività;-----

- partecipa come uditore alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e non ha diritto di voto.-----

-----Titolo 6-----

Art. 16 Organo di controllo e revisore-----

L'Organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un controllore unico o da un collegio di controllori composto da tre controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un controllore supplente. In caso di nomina di un collegio di controllori sono nominati anche due controllori supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del controllore Unico o di uno dei controllori effettivi. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un controllore unico, deve essere nominato un soggetto appartenente ad una qualsiasi delle seguenti categorie: un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali oppure un soggetto iscritto all'ordine degli Avvocati, all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro oppure a un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche e giuridiche.-----

Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un collegio di controllori, almeno uno dei controllori effettivi ed almeno uno dei controllori supplenti devono appartenere ad una delle seguenti categorie: un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali oppure un soggetto iscritto all'ordine degli Avvocati, all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro oppure a un soggetto avente la qualifica

di professore universitario di ruolo in materie economiche e giuridiche.-----

Qualora competa all'organo di controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un controllore unico (e da un controllore supplente) o da un collegio di controllori (e da due controllori supplenti) tutti iscritti nel registro dei revisori legali.---- Non possono essere eletti alla carica di componente dell'organo di controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:-----

a) Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.c. e quindi l'interdetto, l'inabilitato, il soggetto a liquidazione giudiziale o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;-----

b) Il coniuge, i parenti, e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'associazione;-----

c) Coloro che sono legati all'associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;-----

d) Coloro che sono cancellati o sospesi dal registro dei revisori legali;-----

e) Coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali loro predette qualità.-----

L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.-----

L'Organo di controllo:-----

a) Vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;-----

b) Vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;-----

c) Vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 qualora applicabili;-----

d) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;-----

e) Esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;-----

f) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in con-

formità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS;-----

g) Può in qualsiasi momento procedere agli atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al consiglio direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

I membri dell'organo di controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori. La convocazione è effettuata con avviso spedito, mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso è spedito almeno due giorni prima.-----

Il Collegio dei controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i membri del collegio dei controllori.-----

Il Collegio dei controllori è presieduto dal presidente del Collegio o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio più anziano d'età. Le deliberazioni del Collegio dei controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei controllori. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei controllori. In tal caso è necessario che:-----

a) Sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) In ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;-----

c) Sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;-----

d) Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo

reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

e) Ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il presidente.-----

Nei limiti della normativa applicabile può essere previsto un compenso per i soggetti che fanno parte dell'organo di controllo al momento della nomina.-----

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. La responsabilità dell'organo di controllo e del revisore legale è disciplinata dall'art. 28 CTS-----

-----Titolo 7-----

Art.17) L'Associazione chiude l'esercizio sociale obbligatoriamente ogni anno al 31 dicembre e obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione l'Assemblea Generale per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio, con le proposte concernenti gli eventuali residui attivi o passivi.-----

Gli eventuali residui attivi saranno destinati obbligatoriamente alla realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse direttamente connesse.-----

Art.18) Durante la vita dell'Associazione non saranno distribuiti, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, tranne che nei casi imposti dalla legge o che siano effettuati a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.-----

-----Titolo 8-----

Art. 19 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea Generale degli associati con il quorum deliberativo dei 3/4 (tre quarti) degli associati.-----

Art. 20 In caso di scioglimento il Consiglio di Amministrazione o il liquidatore eventualmente nominato dall'assemblea procede alla liquidazione del patrimonio sociale a norma di legge. Il patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 D.Lgs 117/2017 e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.-----

-----Titolo 9-----

Art. 21 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto varranno le norme di legge in materia.-----

Como, lì 25 marzo 2026.-----

F.TO BONATO MARIO-----

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d. Lgs 7 marzo
2005 n. 82 e successive modifiche.
Si rilascia in carta libera ad uso consentito dalla legge.
Consta di ventotto facciate debitamente firmate.
Como, li 27 marzo 2026
File firmato digitalmente dal Dottor CHRISTIAN NESSI notaio
in Como.